

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURATORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge 1° maggio 1941, n. 615, concernente modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di una sostanziale modifica della vigente normativa sulla vivisezione risulta ormai evidente da tempo, dopo i risultati negativi finora manifestati, particolarmente per quanto riguarda l'eccessivo ricorso a questo tipo di sperimentazione, senza che al contempo venissero previste adeguate garanzie e controlli.

Difatti la legge 12 giugno 1931, n. 924, modificata con legge 1° maggio 1941, n. 615, mentre prevede che la vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo possano essere effettuati nei laboratori privati solo su autorizzazione concessa con decreto interministeriale, nulla richiede quando gli esperimenti stessi siano effettuati negli istituti universitari e negli istituti pubblici. Si comprende quindi come la mancanza di controlli abbia potuto portare a non pochi abusi, tanto più che la legge vigente

non prescrive una specifica licenza per l'autore dell'esperimento.

Si osserva poi che, pur essendo aumentate le esigenze di ricerca e di sperimentazione nel campo della biologia e della medicina, in moltissimi casi il perseguimento di fini scientifici non giustifica più tale genere di sperimentazione cruenta, che è ormai resa obsoleta da più validi ed efficienti metodi sperimentali alternativi.

La questione della vivisezione tocca d'altronde la coscienza dei singoli e della comunità.

Molteplici sono state le occasioni nelle quali l'opinione pubblica si è apertamente e decisamente pronunciata contro la vivisezione, dalla raccolta di oltre ottocentomila firme compiuta alcuni anni fa dall'Unione antivivisezionista italiana, all'iniziativa di legge popolare per l'abolizione della vivisezione caduta nella

precedente legislatura, nonché alle molteplici dichiarazioni della stampa e dei mezzi di radiodiffusione e televisione.

Lo stesso Ministro della sanità, con sua circolare n. 51 del 29 marzo 1972, ricordando i «non pochi casi di inosservanza delle norme che regolano la vivisezione», ha ammesso del resto che sussiste una «tanto inammissibile quanto generalizzata non conoscenza delle disposizioni attualmente vigenti».

È di alcuni giorni fa la raccapricciante notizia della scoperta di numerosi cani, giunti in Italia dall'estero, privati - presso un laboratorio di vivisezione piemontese - delle corde vocali.

Appare quindi giunto il momento di migliorare la legge vigente con l'introduzione di alcuni nuovi articoli e la modifica di altri articoli, in modo da rendere, da un lato, più difficile la violazione dei principi enunciati dalla legge vigente e, dall'altro, facilitare la diffusione dei metodi alternativi e l'abbandono del metodo sperimentale vivisezionista.

La proposta intende così venire incontro alle pressanti richieste dell'opinione pubblica senza per questo pregiudicare il progresso delle scienze biomediche, anzi in verità favorendolo.

Rispetto al primo comma dell'articolo 1 della legge vigente si propone anzitutto di estendere il campo di applicazione della legge stessa a tutti i vertebrati: infatti la ragione principale delle norme limitatrici della vivisezione va trovata nel fatto che gli animali condividono con l'uomo la sensibilità al dolore, che costituisce infatti un meccanismo fisiologico di difesa primitivo, comune a tutti gli animali superiori.

Non si vede quindi perchè si dovrebbe limitare l'applicazione della legge ai soli vertebrati a sangue caldo, e non agli altri vertebrati ugualmente sensibili al dolore.

Sempre rispetto al primo comma dell'articolo 1, si propone, come già detto, di estendere a tutti i laboratori e istituti, anche a quelli pubblici, anche per un doveroso controllo circa l'adeguatezza della loro attrezzatura, la necessità dell'autorizzazione ministeriale, il cui contenuto e la cui durata vengono precisati nel secondo comma, prevedendo altresì che il Ministero pubblici annualmente l'elenco di tutti gli istituti e laboratori autorizzati a

praticare siffatti esperimenti, per consentire una doverosa informazione del pubblico.

Nel terzo comma, si conferma il divieto di esperimenti per fini didattici, salvo casi di assoluta necessità, da destinare per altro unicamente a riprese fotografiche e cinematografiche per i successivi fini didattici.

Nel quarto comma, si estendono le norme valide per il cane e il gatto ad altri animali superiori molto vicini all'uomo: la scimmia, il cavallo, l'asino e il mulo.

Infine, negli ultimi tre commi dell'articolo 1 si precisano, in conformità a quanto già richiesto dalla legge, i requisiti professionali richiesti all'autore dell'esperimento (laurea o diploma nelle seguenti discipline: medicina e chirurgia, medicina veterinaria, farmacia, scienze biologiche e naturali, chimica, chimica e tecnologia farmaceutica) e si richiede che anche gli sperimentatori siano muniti di licenza personale, valida tre anni, concessa dal Ministro della sanità.

La licenza è concessa a giudizio discrezionale del Ministro (che può quindi rifiutarla a persone giudicate inadatte o incompetenti per la ricerca progettata) e l'elenco dei titolari della licenza deve essere reso pubblico.

Nell'articolo 2 si introducono alcuni strumenti per cercare di imporre l'applicazione dei principi enunciati dall'articolo stesso nella sua vigente formulazione. In pratica si stabilisce che la deroga ai principi formulati nell'articolo in esame possa venire attuata non più a semplice e incontrollabile discrezione dello sperimentatore, ma previo permesso speciale che viene rilasciato dal Ministro, su richiesta anche del direttore dell'istituto, previa verifica della sussistenza delle condizioni fissate dalla legge. I permessi speciali sono di quattro tipi, corrispondenti i primi tre ai commi dell'articolo 2 vigente e il quarto concernente l'esecuzione di esperimenti con il curaro.

Si è poi previsto l'inserimento di un articolo 2-bis per regolare più esattamente le facoltà spettanti ai titolari delle licenze e dei permessi speciali e, in particolare, l'obbligo di eseguire personalmente gli esperimenti che attualmente invece vengono sovente eseguiti da incompetenti. Nello stesso articolo 2-bis si disciplina la tassa di concessione governativa per le licenze e i permessi, e l'obbligo dello speri-

mentatore di tenere la documentazione e di fare rapporto al termine di ogni triennio circa l'attività svolta.

Tale ultimo obbligo è particolarmente significativo perchè consente, sia pure *ex post*, di giudicare circa la serietà e l'utilità degli esperimenti eseguiti; ed è parso opportuno che tali documenti possano venire esaminati anche dalle associazioni protezionistiche, in particolare dall'Unione antivivisezionista italiana, specializzata nel settore.

Nell'articolo 3 si è meglio precisato che cosa deve intendersi per buone condizioni di stabulazione e si è ribadito il divieto della crudele ed inammissibile prassi del taglio delle corde vocali e del commercio di animali afoni.

Nell'articolo 4 si è più dettagliatamente regolato il contenuto e la forma del registro degli esperimenti, prevedendo l'obbligo di trasmissione di fotocopia del registro stesso entro il 31 marzo di ogni anno per consentire la raccolta dei necessari dati da parte degli organi preposti alla vigilanza.

Infine si è prevista, in analogia con quanto fatto in Inghilterra fin dal 1876, la pubblicazione di un rapporto annuale, da parte del Ministero della sanità, circa gli esperimenti effettuati nell'anno precedente. Tale prassi si è rivelata molto utile nel Regno Unito e ne appare quindi assai opportuna l'introduzione anche nel nostro Paese.

Nell'articolo 5, dedicato alla vigilanza, sempre ispirandosi al modello inglese, si è affidato il controllo, oltre che alle guardie zoofile e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, a uno speciale ispettore regionale, scelto tra i funzionari dipendenti dall'assessore regionale alla sanità, ispettore che, a mezzo degli agenti di vigilanza, è tenuto a visitare ogni centro di vivisezione almeno due volte l'anno e a pubblicare ogni anno un rapporto regionale corrispondente a quello nazionale pubblicato dal Ministero.

Tale ispettore viene dotato dei poteri degli ufficiali di polizia giudiziaria, ed è previsto che gli organi di vigilanza possano liberamente accedere a tutti i locali dove si svolgono esperimenti e controllare registri, documenti e fatture.

Nell'articolo 5-bis le sanzioni vengono adeguatamente aggravate, distinguendo, però, il

caso della vivisezione selvaggia, cioè non autorizzata in alcun modo e per la quale è previsto l'arresto da tre mesi a un anno, cui in caso di recidiva e nei casi più gravi si aggiunge l'ammenda, dalle più comuni violazioni alla legge, che vengono punite unicamente con una sanzione amministrativa. Per altro è previsto che l'accertamento di un'infrazione comporti l'immediata sospensione della licenza e dei permessi speciali dello sperimentatore. La licenza, ma non i permessi speciali, in caso di condanna potrà venire restituita soltanto dopo quattro anni dalla sentenza definitiva, purchè il condannato non sia recidivo.

Al testo della vecchia legge vengono poi aggiunti tre articoli.

L'articolo 6-bis prevede un aumento dell'aliquota IVA sulla vendita di animali da esperimento, in misura pari a quella applicata ai prodotti di lusso, come obiettivamente appare giusto ed opportuno anche per contribuire a sostenere le spese di applicazione della legge.

L'articolo 6-ter cerca invece di favorire l'introduzione dei metodi alternativi alla vivisezione destinando a tale funzione una apposita sezione dell'Istituto superiore di sanità, al cui parere favorevole viene subordinato anche il rilascio di licenze, autorizzazioni e permessi, con la precisazione che il parere non potrà venire rilasciato allorchè gli esperimenti progettati possono venire realizzati con metodi alternativi.

Sempre nell'articolo 6-ter è previsto che i progetti di ricerca medico-biologica, che non prevedono l'uso di animali da esperimenti, hanno diritto ad essere preferiti in sede di concessione dei finanziamenti finalizzati dal CNR e che ogni anno almeno venti borse di addestramento alla ricerca vengano riservate a giovani che intendano addestrarsi ai metodi alternativi.

Infine, dall'articolo 6-quater è prevista l'istituzione di una commissione consultiva di tredici membri presso il Ministero della sanità, della quale siano chiamati a far parte i rappresentanti delle tre più importanti associazioni protezionistiche italiane (Unione antivivisezionista italiana, Lega nazionale per la difesa del cane ed Ente nazionale per la protezione degli animali) con il fine di coordinare gli interventi necessari per l'applicazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificato dall'articolo 1 della legge 1° maggio 1941, n. 615, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli istituti e laboratori scientifici pubblici o privati, provvisti di adeguate attrezzature, che siano stati autorizzati a praticare detti esperimenti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

2. L'autorizzazione, che ha validità triennale, deve indicare il nome del direttore dell'istituto o del laboratorio, responsabile degli esperimenti. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero della sanità pubblica, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'elenco, con indirizzo e nominativo del direttore responsabile, di tutti gli istituti o laboratori che sono autorizzati a praticare esperimenti di vivisezione nel corso dell'anno.

3. Gli esperimenti che richiedono la vivisezione a semplice scopo didattico sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando, cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi; tali esperimenti devono essere autorizzati, di volta in volta, dal Ministro della sanità e devono svolgersi unicamente per effettuare riprese fotografiche e cinematografiche da destinare a scopo didattico.

4. La vivisezione sui cani, sui gatti, sulle scimmie, sui cavalli, sugli asini e sui muli è normalmente vietata, salvo che essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie. I direttori degli istituti o laboratori, nei quali detti esperimenti abbiano a compiersi, sono tenuti a farne apposita e separata menzione nel modu-

lo di cui all'articolo 4, motivando le ragioni per le quali la scelta del cane, del gatto, della scimmia, del cavallo, dell'asino e del mulo è stata considerata indispensabile.

5. Allo stesso obbligo è tenuto l'autore dell'esperimento.

6. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto da persone munite di apposita licenza, di validità triennale, rilasciata dal Ministro della sanità su domanda dell'interessato, il quale è tenuto a presentare titoli di studio appropriati (laurea o diploma in una delle seguenti discipline: medicina e chirurgia, medicina veterinaria, farmacia, scienze biologiche e naturali, chimica, chimica e tecnologia farmaceutica).

7. La domanda deve essere accompagnata dal motivato parere del direttore responsabile dell'istituto o laboratorio, in cui gli esperimenti debbono essere eseguiti, circa l'oggetto e la finalità degli esperimenti che il richiedente intende effettuare.

8. Il Ministro, in qualsiasi momento, ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di ritirare l'autorizzazione o le licenze di cui ai commi precedenti e i permessi speciali di cui all'articolo 2.

9. L'elenco dei titolari di licenze e di permessi speciali è pubblico e dovrà venire rilasciato dal Ministero a qualsiasi interessato, dietro semplice rimborso delle spese di fotocopia».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1931, n. 924, sono apportate le modificazioni di cui ai commi successivi.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«La vivisezione e tutti gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto previa anestesia generale o locale, che abbia efficacia per tutta la durata dell'esperimento, fatta eccezione dei casi in cui l'anestesia sia incompatibile in modo assoluto con i fini dell'esperimento stesso».

3. Dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Per superare le suddette tre limitazioni, il titolare della licenza deve avere preventiva-

mente ottenuto un permesso speciale dal Ministro della sanità, che viene concesso in base a una richiesta motivata dello sperimentatore, controfirmata dal direttore responsabile dell'istituto o del laboratorio dove debbono svolgersi gli esperimenti.

I permessi speciali sono di quattro tipi e devono avere il seguente contenuto:

a) per esperimenti senza anestesia: il permesso deve esporre le ragioni per le quali non è possibile l'uso dell'anestetico e prescrivere l'uso di analgesici e degli altri rimedi esistenti per alleviare la sofferenza dell'animale;

b) per esperimenti che richiedono la sopravvivenza dell'animale dopo la fine dell'anestesia: il permesso deve esporre le ragioni per le quali è necessario conservare in vita l'animale e prescrivere l'uso di analgesici e di tutti gli altri mezzi esistenti per alleviare la sofferenza dell'animale;

c) per l'impiego di animali già sottoposti a sperimentazione: il permesso deve esporre le ragioni di assoluta necessità scientifica dell'ulteriore esperimento;

d) per l'esecuzione di esperimenti con il curaro e le sostanze curaro-simili: tali sostanze non sono considerate anestetici ai fini della presente legge; il permesso speciale può essere rilasciato soltanto previa dimostrazione dell'assoluta necessità del loro uso e con l'obbligo di servirsi, prima della loro somministrazione, di altri anestetici che abbiano un effetto più pronto e più lungo del curaro o della sostanza curaro-simile.

I permessi speciali, di cui alla lettere a), b), c) e d), sono validi per l'esecuzione di esperimenti entro un anno dalla data del rilascio e devono in ogni caso contenere la descrizione della natura degli esperimenti autorizzati e del numero e tipo degli animali impiegabili».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1931, n. 924, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Le licenze e i permessi sono strettamente personali ed è tassativamente

proibita qualsiasi delega ad agire in vece del titolare, che egli sia presente all'esperimento o no. Non vi è delega soltanto allorchè il titolare della licenza o del permesso consenta ad altre persone di somministrare l'anestetico all'animale sottoposto ad esperimento o di sorreggere l'animale mentre egli effettua l'esperimento.

2. Nessun permesso speciale può essere rilasciato a chi abbia contravenuto alle disposizioni della presente legge, anche se il reato o la violazione siano estinti.

3. Il rilascio della licenza, e di ciascuno dei permessi speciali è soggetto alla tassa di concessione governativa prevista dal titolo III, numero 6, lettera *a*), della tariffa sulle tasse di concessione governative, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

4. Il detentore della licenza deve conservare per dieci anni la documentazione scritta di tutti gli esperimenti compiuti, e tale documentazione deve essere disponibile in qualsiasi momento nella sede dell'istituto o laboratorio per l'esame da parte degli incaricati del controllo dell'osservanza della presente legge.

5. Ogni detentore di licenza deve riferire al termine del triennio sul suo operato e rendere conto degli esperimenti eseguiti al Ministero della sanità e all'ispettore regionale competente di cui all'articolo 5.

6. Qualunque nota o memoria scientifica o relazione o testo di conferenza derivante da esperimenti compiuti dal titolare della licenza dovrà essere inviata, immediatamente dopo la sua pubblicazione o comunque diffusione, in copia al Ministero della sanità e all'ispettore regionale competente.

7. Le associazioni protezionistiche hanno diritto di esaminare i rapporti triennali e la documentazione di cui al comma 6 e di trarne copia a loro spese».

Art. 4.

1. L'articolo 3 della legge 12 giugno 1931, n. 924, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* Gli animali destinati alla vivisezione od a qualsiasi altro esperimento

devono essere mantenuti in buone condizioni di stabulazione, adeguatamente nutriti, in ambienti igienici, ben aereati e sufficientemente riscaldati, che consentano all'animale di muoversi in relazione alle proprie esigenze, sotto la vigilanza di un veterinario.

2. Gli animali recuperati dagli sperimentatori in possesso del permesso speciale di cui al quinto comma, lettera *b*), dell'articolo 2 dovranno essere mantenuti in vita e restituiti alla loro razza, o soppressi in modo eutanasico dal veterinario addetto allo stabulario.

3. È vietato eseguire sugli animali interventi di qualsiasi tipo tali da renderli afoni. Sono vietati il commercio, l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resi afoni con qualsiasi tipo di intervento».

Art. 5.

1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificato dall'articolo 2 della legge 1° maggio 1941, n. 615, sono sostituiti dai seguenti:

«Il registro deve essere vidimato annualmente e in esso dovranno essere annotati, con numerazione progressiva, tutti gli animali introdotti nell'istituto o laboratorio, con l'indicazione della provenienza, della fattura di acquisto e della finale destinazione. Per ogni animale sottoposto ad esperimento dovrà essere indicata la data, il nome dello sperimentatore, gli estremi della licenza e dei permessi speciali, la natura dell'esperimento e, se esso ricade tra quelli soggetti a permesso speciale, il tipo e la quantità di anestetici e analgesici somministrati, la durata e l'esito dell'esperimento.

Fotocopia del registro viene trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero della sanità e all'ispettore regionale competente. Entro l'anno il Ministero pubblica un rapporto circa il numero complessivo di esperimenti di vivisezione eseguiti nell'anno precedente, precisando il numero e il tipo di animali usati, il numero dei laboratori autorizzati distinguendo tra laboratori pubblici e privati, il numero delle licenze e dei permessi speciali, la natura degli esperimenti eseguiti, anche in relazione

ai necessari permessi speciali, e le finalità di tali esperimenti, nonché il numero di ispezioni eseguite nell'anno e di contravvenzioni contestate. Le associazioni protezionistiche possono esaminare le fotocopie dei registri».

Art. 6.

1. L'articolo 5 della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificato dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1941, n. 615, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Ai fini dell'osservanza della presente legge, la vigilanza sugli istituti, sui laboratori e sugli altri locali, nei quali si eseguano esperimenti sopra gli animali, è affidata all'autorità sanitaria regionale, che si avvale oltre che dell'opera delle guardie zoofile di cui all'articolo 7 della legge 11 aprile 1938, n. 612, e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di un ispettore, che dovrà essere nominato tra i funzionari alle dipendenze dell'assessore regionale alla sanità.

2. L'ispettore, direttamente od avvalendosi di agenti zoofili o di guardie giurate volontarie, o di ufficiali o agenti di polizia sanitaria o di polizia giudiziaria, deve visitare almeno due volte all'anno ciascun centro di vivisezione e vigilare sul rispetto della presente legge e sulle condizioni di stabulazione degli animali.

3. L'ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni, è considerato ufficiale di polizia giudiziaria. Gli addetti alla vigilanza possono accedere senza preavviso a tutti i locali dove si svolgono esperimenti su animali e negli stabulari, prendere visione dei registri e di tutta la documentazione relativa agli esperimenti, nonché delle licenze, permessi, autorizzazioni, fatture di acquisto degli animali, e ogni altro documento utile. Avranno anche facoltà di accedere a tutti gli allevamenti di animali da laboratorio. L'ispettore pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta, contenente in ogni caso i dati richiesti nell'ultimo comma dell'articolo 4, relativamente alla regione di competenza».

2. Alla nomina di cui al comma 1 dell'articolo 5 sopra riportato si provvederà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. L'articolo 5-*bis* della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1941, n. 615, è sostituito dal seguente:

Art. 5-*bis*.- 1. Nel caso di esperimenti effettuati in luoghi non autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o da persona non provvista della licenza di cui all'articolo 1, comma 6, sono puniti con l'arresto da tre mesi a un anno tutti coloro che hanno partecipato all'esperimento e il direttore responsabile dell'istituto o laboratorio dove l'esperimento è stato condotto. Nel caso di recidiva o nei casi più gravi si applica altresì l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per ogni esperimento.

2. Nel caso di esperimenti condotti senza i permessi speciali di cui all'articolo 2 e per ogni altra violazione della presente legge, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per ogni esperimento, sanzione che, in caso di recidiva o più violazioni della presente legge, è aumentata da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 per ogni esperimento.

3. L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative è l'ispettore regionale territoriale competente, che procederà nelle forme e nei modi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In ogni caso di accertamento di una infrazione della presente legge, all'atto della contestazione dell'infrazione, chi procede deve immediatamente ritirare la licenza personale di cui all'articolo 1, comma 6, e i permessi speciali eventualmente in possesso del trasgressore. Licenze e permessi verranno restituiti dall'ispettore regionale nel caso di assoluzione.

5. Nel caso di ordinanza-ingiunzione non opposta o di condanna, una nuova licenza può venire rilasciata soltanto dopo che siano trascorsi quattro anni dalla condanna, sempre che il condannato non sia recidivo».

Art. 8.

1. Alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 6.-bis.-1. Tutte le cessioni di animali da laboratorio, anche a favore di istituti o laboratori pubblici, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, con l'aliquota del 38 per cento.

Art. 6-ter. -1. Presso l'Istituto superiore di sanità, nell'ambito del servizio documentazione, è istituita una sezione per lo studio e la diffusione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale. Per metodo alternativo si intende quel metodo sperimentale che non comporti l'uso di animali oggetto della presente legge, o che consenta una sostanziale riduzione del numero o delle sofferenze degli animali usati.

2. La sezione, oltre a catalogare tutti i metodi alternativi già esistenti e convalidati, divulgherà periodiche informazioni sui nuovi metodi che verranno man mano convalidati a tutti gli istituti e laboratori autorizzati al compimento di esperimenti su animali, di cui all'articolo 1.

3. È richiesto il preventivo parere favorevole della sezione per la concessione ed il rinnovo di autorizzazioni, licenze, permessi speciali, permessi di esperimenti a fini didattici. Tale parere non potrà venire concesso allorchè gli esperimenti progettati possano essere validamente sostituiti da metodi alternativi.

4. Ai fini del funzionamento della sezione suddetta, l'organico del servizio biologico di cui all'articolo 33 del decreto ministeriale 29 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1982, n. 131, viene aumentato di un ricercatore, un assistente tecnico e un aiutante tecnico.

5. La progettazione di ricerche e di studi medico-biologici che non richiedono esperimenti su animali è considerata titolo preferenziale, a parità d'interesse scientifico, nella concessione dei finanziamenti a ricerche di tale tipo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, numero 1), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1967.

6. Il Consiglio nazionale delle ricerche riserva ogni anno almeno venti delle borse di

addestramento alla ricerca previste dall'articolo 20, secondo comma, numero 8), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 1967, a giovani che intendano addestrarsi all'uso di metodi alternativi alla vivisezione, che non prevedano l'uso di animali.

Art. 6-*quater*. - 1. È istituita presso il Ministero della sanità una commissione composta di:

- a) un rappresentante del Ministero della sanità, che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
- e) tre rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;
- f) tre rappresentanti designati dalle seguenti associazioni protezionistiche: Unione antivivisezionista italiana, Lega nazionale per la difesa del cane, Ente nazionale per la protezione degli animali;
- g) tre professori universitari di medicina o medicina veterinaria designati dal Ministero, su proposta delle suddette associazioni protezionistiche.

2. I componenti della commissione rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. La commissione ha funzioni consultive e di coordinamento degli interventi per l'applicazione della presente legge e si riunisce almeno una volta ogni sei mesi».